

Civile Ord. Sez. L Num. 7655 Anno 2019

Presidente: TORRICE AMELIA

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 19/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20535-2013 proposto da:

CONFORTI DOMENICO, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, presso
lo studio dell'avvocato DONATELLA GAUDIO,
rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE LEPORACE;

- ricorrente -

contro

2019

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA

591

SOCIALE) quale successore *ex lege* dell'

I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI



PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 1016/2012 della CORTE
D'APPELLO di CATANZARO, depositata il
04/09/2012 R.G.N. 1433/2007.

(Luse)

Rilevato che:

1.1. con ricorso al Tribunale di Cosenza Domenico Conforti, segretario comunale fino al 31/8/2004, data di cessazione dal servizio, conveniva in giudizio l'INPDAP, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto all'inclusione nel trattamento di fine servizio delle voci: indennità di posizione, assegno *ad personam* e incremento indennità di direzione sulla base del c.c.n.l. segretari comunali e provinciali per il quadriennio 1998-2001 e così condannato l'Istituto al pagamento della somma di euro 48.334,49;

1.2. il Tribunale accoglieva il ricorso;

1.3. la Corte d'appello di Cosenza, in riforma di tale decisione, respingeva l'azionata domanda;

riteneva la Corte territoriale che la soluzione della questione non potesse prescindere dalla disciplina dettata dall'art. 11, co. 5, della l. n. 152/1968 (prevista per i dipendenti degli enti locali) per la quale la retribuzione contributiva rispetto a cui commisurare l'indennità premio di servizio, ex art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti ivi testualmente considerati, la cui elencazione ha carattere tassativo;

richiamava le pronunce di questa Corte, a Sezioni unite, n. 3673/1997 e della sezione lavoro n. 15906/2004 ed evidenziava che le voci retributive invocate dal Conforti, non potessero essere ricomprese nella suddetta elencazione e pertanto riteneva che delle stesse non potesse tenersi conto nella determinazione della retribuzione contributiva;

2. per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso Domenico Conforti affidato a quattro motivi;

3. l'INPS quale successore *ex lege* dell'INPDAP è rimasto intimato;

4. non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., degli artt. 324, 329, 112 cod. proc. civ., violazione di giudicato (art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.);

lamentando che la Corte territoriale, nel richiamare nella propria decisione la l. n. 152/68 e il diverso e non più applicabile c.c.n.l. del 16 maggio 1995, abbia violato il giudicato interno costituito dall'applicazione del c.c.n.l. dei segretari comunali del 2001 ritenuta non contestata da Tribunale e non censurata dall'INPDAP il quale, anzi, a fondamento del gravame aveva richiamato proprio tale c.c.n.l. del 2001 e le disposizioni di cui agli art. 41, 44 e 56;

1.2. il motivo è infondato;

ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale 'minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno' individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricollegghi un dato effetto giuridico;

ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera questione che essa

identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coesenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (v. Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass. 16 maggio 2017, n. 12202; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783);

e pertanto l'impugnazione, nel caso di specie, del fatto costituito dal computo del trattamento di fine servizio e dell'effetto giuridico costituito dall'inclusione nella base di calcolo di alcuni emolumenti (retribuzione di posizione, indennità di direzione e assegno *ad personam*) - v. pag. 3 della sentenza impugnata -, ha precluso la formazione del giudicato interno;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 97 co. 6 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 17, co. 74 l. 15 maggio 1997, n. 127, dell'art. 73, co. 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dell'art. 69, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1 e 2 del c.c.n.l. segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 del 16/5/2001, pubblicato sulla G.U. del 19 luglio 2001, violazione dell'art. 1362 cod. civ.;

lamentata che la Corte territoriale avrebbe errato nell'applicare il c.c.n.l. 16/5/1995 del comparto ministeri e non il c.c.n.l. per i segretari comunali, su cui era stata fondata la domanda e che si applica a 'tutti' i segretari comunali e provinciali e non opera alcuna distinzione tra trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto, ed altresì errato nel ritenere che la fonte del trattamento di fine rapporto dei segretari comunali fosse la sola l. n. 152/1968;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della l. n. 335/1995, della l. n. 448/1998, del DPCM 20 dicembre 1999;

lamentando che i riferimenti operati dalla Corte territoriale alle indicate disposizioni sarebbero del tutto inconferenti e tutt'altro che confermativi dell'applicabilità al caso di specie della L. n. 152/1968 in realtà superata dal c.c.n.l. per i segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, ex art. 69, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 e artt. 1 e 2 del c.c.n.l. stesso;

4. con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, co. 5 e 4 L. n. 152/1968, dell'art. 69, co. 2, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 97, co. 6, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 17, co. 74 l. 15 maggio 1997, n. 127, dell'art. 73, co. 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, degli artt. 1, 2, 37, 39, 40, 41 e 56 del c.c.n.l. segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 del 16/5/2001, pubblicato sulla G.U. del 19 luglio 2001, violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.;

deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente trascurato di considerare che la retribuzione-parametro da porre a base dell'indennità premio servizio è devoluta alla contrattazione collettiva e che nella specie le voci la cui inclusione era stata rivendicata erano state previste dalla contrattazione collettiva come integranti la retribuzione-parametro;

5. il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante l'intrinseca connessione, sono infondati alla stregua di Cass. 8 maggio 2017, n. 11156; Cass. 1° luglio 2015, n. 19904; Cass. 4 marzo 2015, n. 4357;

a detto orientamento il Collegio intende dare continuità perché la motivazione delle sentenze sopra richiamate, da intendersi trascritta ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., affronta tutte le questioni qui in discussione;

6. valga richiamare, in sintesi, i principi già affermati, risolutivi anche della presente controversia;

7. con riguardo alla base di calcolo dell'indennità premio di servizio, la l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, disciplina diversamente il trattamento di fine servizio a seconda che il dipendente pubblico sia stato assunto dopo il 1° gennaio 1996, ovvero prima di tale data;

nel primo caso, che non interessa la fattispecie in esame, il comma 5 del richiamato articolo prevede l'immediata applicazione dell'art. 2120 cod. civ. e, dunque, della disciplina relativa al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati;

per i lavoratori assunti prima del 1° gennaio 1996, ed è questo il caso che interessa, il comma 7 del medesimo art. 2 demanda, invece, totalmente alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, la definizione delle modalità di applicazione della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto;

8. distinta disciplina è, poi prevista, dal comma 9 dello stesso art. 2 che prevede, dal 1° gennaio 1996, l'inclusione di tutte le voci stipendiali (come previsto dall'art. 12 della l. n. 153/1969), ai fini della retribuzione contributiva e pensionabile, ma non certo ai fini dell'indennità di fine servizio;

resta, pertanto, irrilevante il fatto che, dal 1996, la l. n. 335/1995, abbia reso omnicomprensiva la base da calcolare ai fini dei contributi e delle pensioni, perché ciò vale solo in questo

specifico settore, e tale disciplina, in assenza di una volontà contrattuale, non può incidere sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, ai fini dell'indennità di fine servizio, che è rimessa esclusivamente alla autonomia collettiva;

9. il d.lgs. n. 165/2001, art. 69, co. 2, ossia la fonte legale che disciplina il pubblico impiego privatizzato dispone che "in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, co. 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto";

quindi per i pubblici dipendenti assunti prima del 1° gennaio 1996, il sistema resta quello che vigeva nei singoli settori prima della legge di privatizzazione;

10. il c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998 - 2001 e per il biennio economico 1998 - 1999 prevede, all'art. 37, che la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone di svariate voci, fra cui: "a) trattamento stipendiale; ...g) diritti di segreteria; ...";

all'art. 56 è precisato che "la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci: - trattamento stipendiale di fascia; (...) - diritti di segreteria";

in nessuna disposizione del citato c.c.n.l. è stata prevista la computabilità nella indennità di fine servizio delle voci (indennità di posizione, assegno *ad personam* e incremento indennità di direzione) che il dipendente pretende siano incluse nella base di calcolo;

la contrattazione collettiva ha, pertanto, disciplinato la struttura della retribuzione nonché la composizione del

trattamento di fine rapporto, non intervenendo sulla struttura del trattamento di fine servizio;

la giurisprudenza di questa Corte (cfr., *ex plurimis*, con specifico riferimento all'indennità premio di fine servizio, Cass., Sez. U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 4 gennaio 2007, n. 14; Cass. 16 giugno 2014, n. 13637) ha già avuto modo di precisare che, pur dovendosi riconoscere, da un lato, la costante funzione previdenziale di tutte le attribuzioni patrimoniali collegate alla cessazione del servizio e, dall'altro, la sostanza di retribuzione differita, la natura giuridica previdenziale (o assistenziale) è tuttavia determinata dal dato strutturale di un'obbligazione posta a carico, ad opera di disposizioni inderogabili di legge, non del datore di lavoro, ma di enti gestori, appunto, di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che sono finanziati mediante versamento di contributi (a carico dei soggetti del rapporto di lavoro), obbligazione che, di conseguenza, non è inerente al rapporto di lavoro, ma al distinto, rapporto previdenziale di cui il primo rappresenta soltanto il presupposto;

ne consegue che non assumono rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità premio di servizio, l'indennità di posizione, l'assegno *ad personam* e l'incremento indennità di direzione trattandosi di voci retributive non ricomprese tra gli emolumenti specificamente indicati dalla l. n. 152/1968;

ed infatti tale indennità premio di servizio è commisurata alla retribuzione contributiva e, a norma dell'indicata l. n. 152/1968, art. 4, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, co. 5, della legge medesima, la cui

elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione 'stipendio o salario' richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura (cfr., Cass., Sez. U., 29 aprile 1997, n. 3673);

nello stipendio o nel salario, da valere quale retribuzione contributiva utile al computo dell'indennità premio di servizio vanno, dunque, inclusi soltanto gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e gli assegni in natura, e non anche altri emolumenti seppure aventi carattere indubbiamente retributivo non siano al suddetto fine espressamente menzionati (v. anche Cass. 25 luglio 2001, n. 10160; Cass. 17 gennaio 2003, n. 681; Cass. 20 giugno 2003, n. 9901; Cass. 14 agosto 2004, n. 15906; Cass. 2 settembre 2010, n. 18999; Cass. 17 settembre 2015, n. 18231);

11. in particolare, con riguardo ai segretari comunali, per i quali, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 165/2001, restano ferme le disposizioni contenute nel T.U. sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000), questa Corte - adottando la nozione ristretta di retribuzione contributiva come dettata dall'art. 4 della l. n. 152/1968 - ha escluso i diritti di segreteria, pur facenti parte della struttura del trattamento economico, dal calcolo ai fini dell'indennità premio di servizio (Cass. n. 13637/2014 cit.; Cass. 7 novembre 2014, n. 23769; Cass. n. 4357/2015 cit.);

12. medesime argomentazioni supportano l'esclusione dalla indennità premio di servizio della indennità di posizione, dell'assegno *ad personam* e dell'incremento indennità di direzione: poiché la prestazione di cui è stata chiesta la

riliquidazione è l'indennità di fine servizio (e non già il trattamento di fine rapporto), non rileva quindi, ai fini *de quibus*, che la contrattazione collettiva abbia incluso nella struttura della retribuzione le suddette indennità;

13. del resto la *ratio* complessiva del sistema prefigurato sia dalla l. n. 335/1995, sia dal d.lgs. n. 165/2001, in materia di pubblico impiego privatizzato è quella di addivenire ad una armonizzazione dei regimi previdenziali tra settore pubblico e settore privato, che davano luogo a trattamenti differenziati sul piano retributivo e pensionistico stratificati nel tempo e non più giustificati, stante la avvenuta privatizzazione del pubblico impiego;

per questo si è prevista la introduzione immediata del trattamento di fine rapporto vigente nel settore privato per i dipendenti pubblici assunti dopo il 1° gennaio 1996, mentre per quelli assunti in precedenza si è mantenuta la regolamentazione precedente in attesa di una nuova disciplina della materia da parte del c.c.n.l.;

la tesi propugnata dal ricorrente confliggerebbe con detti principi di armonizzazione ed equiparazione tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, perché il più favorevole sistema dell'indennità di anzianità vigente per i primi, verrebbe non solo 'mantenuto' temporaneamente, ma sarebbe 'massimizzato', ampliando ancor più la forbice tra le due categorie ove l'ultima retribuzione da moltiplicare per gli anni di servizio fosse comprensiva di 'tutte' le voci retributive;

14. la Corte territoriale si è conformata ai principi innanzi esposti e con motivazione congrua e logicamente coerente ha ritenuto che la nozione di pensionabilità del compenso, adottata

ai fini della determinazione dell'indennità di fine servizio, è quella di cui alla l. n. 152/1968;

15. la soluzione interpretativa qui condivisa non è suscettibile di essere sospettata di illegittimità costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore fissare la base di calcolo dell'indennità premio di servizio, così come dell'indennità di buonuscita, una volta che il trattamento retributivo complessivo sia rispettoso del canone della retribuzione sufficiente e proporzionata di cui all'art. 36 Cost. (cfr. C. Cost. n. 470 del 2002);

né è ravvisabile una disparità di trattamento, in ragione della non comparabilità della disciplina di indennità a struttura previdenziale (con obbligazione a carico di un ente pubblico gestore e contribuzione delle parti del rapporto di lavoro) con il trattamento di fine rapporto che ha diversa struttura e criteri di computo (v. Cass. 5 maggio 2005, n. 9340; Cass. n. 11156/2017 cit.);

la stessa Corte costituzionale (sent. n. 243 del 1993), pur riconoscendo un denominatore comune a tutte le indennità dovute alla cessazione dei rapporti di lavoro, rappresentato dalla natura di retribuzione differita, ha esplicitamente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la definizione dei meccanismi atti a realizzare l'equivalenza (non certo l'uguaglianza) tra i diversi trattamenti di fine lavoro;

16. in conclusione, il ricorso va rigettato;

17. nulla va disposto per le spese processuali non avendo l'INPS svolto attività difensiva;

18. va dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co.

17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 considerato che, in base al tenore letterale della disposizione, l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2019.

Il Presidente

Dott.ssa Amelia Torrice



Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Ruello".

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO